



N. 944-A

Relazione orale

Relatore Simone BOSSI

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

Comunicato alla Presidenza il 24 luglio 2019

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018

presentato dal Ministro per gli affari europei

di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

con il Ministro della giustizia

con il Ministro dell'economia e delle finanze

con il Ministro dello sviluppo economico e Ministro del lavoro e delle politiche sociali

con il Ministro dell'interno

con il Ministro della salute

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie

(V. Stampato Camera n. 1201)

approvato dalla Camera dei deputati il 13 novembre 2018

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 novembre 2018*

ALLEGATO

EMENDAMENTI

esaminati dalla Commissione con indicazione del relativo esito procedurale

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPTAEU

Respinto

Al comma 1, allegato A, dopo il n. 2, inserire il seguente:

«2-bis.) direttiva (UE) 2017/164 della Commissione del 31 gennaio 2017 che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine per il recepimento: 21 agosto 2018);».

1.2

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPTAEU

Respinto

Al comma 1, allegato A, dopo il n. 5, inserire il seguente:

«5-bis.) direttiva (UE) 2017/2096 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine per il recepimento: 6 giugno 2018);».

1.3

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 1, allegato A, dopo il n. 24, inserire il seguente:

«25) direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termini per il recepimento: 25 giugno 2020 e 25 ottobre 2020);».

Art. 2

2.1

FAZZOLARI

Decaduto

Sopprimere l'articolo.

Art. 3

3.1

FAZZOLARI

Decaduto

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

3.2

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3.3

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPTAEU

Respinto

Al comma 1, lettere da f) a i), sopprimere le parole: «ove necessario».

3.4

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Respinto

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «ove necessario,».

Conseguentemente, al medesimo comma:

lettera g), sopprimere le parole: «, ove necessario,»;

lettera h), sopprimere le parole: «, ove necessario,»;

lettera i), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «, ove necessario,».

3.5

FAZZOLARI

Decaduto

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

3.6TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPTAEU**Respinto**

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) prevedere che in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea siano applicate le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e per le persone giuridiche riconosciute responsabili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2017/1371, siano applicate, ove ne ricorrano i presupposti, anche le sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in aderenza all'articolo 9 della medesima direttiva, nella misura in cui siano effettive, proporzionate e dissuasive».

3.7

FAZZOLARI, TESTOR, CESARO, MASINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) prevedere che in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell'unione europea siano applicate le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nella misura in cui siano effettive, proporzionate e dissuasive».

3.8

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «o di organizzazioni pubbliche internazionali» e le parole da: «, nonché sopprimere» fino alla fine della lettera.

Art. 4**4.1**

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «entro nove mesi» con le seguenti: «entro sei mesi».

4.2

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Respinto

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: «individuare» inserire le seguenti: «garantendo il debito coinvolgimento del Consiglio Superiore della Magistratura».

4.3

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Respinto

Al comma 3, lettera c), dopo la parola: «individuare» inserire le seguenti: «garantendo il debito coinvolgimento del Consiglio Superiore della Magistratura».

4.4

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Respinto

Al comma 3, lettera l) sostituire la parola: «modifiche» con la seguente: «integrazioni».

4.5

IL GOVERNO

Accolto

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sopprimere la lettera d);*

b) *sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni adottate in attuazione del criterio di delega di cui al comma 3, lettera a), la procedura per la designazione a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1939 di tre candidati al posto di procuratore europeo è regolata dalle disposizioni di cui ai commi da 4-*bis* a 4-*quinqües*.

4-*bis*. Le domande per la candidatura al posto di procuratore europeo sono proposte al Consiglio superiore della magistratura da magistrati requirenti o giudicanti in possesso almeno della quarta valutazione di professionalità, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura.

4-*ter*. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia, al quale le domande sono inoltrate, procedono autonomamente alla valutazione dei candidati nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo 1 del citato articolo 16. Il Ministro della giustizia trasmette la graduatoria dei candidati corredata dalle relative valutazioni al Consiglio superiore della magistratura che, qualora le condivide, provvede alla designazione e trasmette il relativo provvedimento al Ministro della giustizia perché lo comunichi agli organi dell'EPPO.

4-*quater*. Quando il Consiglio superiore della magistratura non condivide le valutazioni che sorreggono la formazione della graduatoria di cui al comma 4-*ter* restituisce, con provvedimento motivato, gli atti al Ministro della giustizia. Entro quindici giorni il Ministro della giustizia può, alternativamente:

a) trasmettere al Consiglio superiore della magistratura una proposta di graduatoria conforme alle valutazioni del medesimo Consiglio;

b) invitare, con richiesta motivata, il Consiglio superiore della magistratura a rivedere le proprie valutazioni.

4-*quinqües*. Ricevuta la proposta o la richiesta di cui alle lettere a) e b) del comma 4-*quater*, il Consiglio superiore della magistratura provvede in ogni caso alla designazione, fornendo specifica motivazione quando non aderisce all'invito di cui alla medesima lettera b). Il provvedimento di designazione è comunicato a norma del comma 4-*ter*.

4-*sexies*. Al magistrato nominato procuratore europeo ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1939 non si applicano i commi 68, 69, 71 e 72 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.»

Art. 5**5.0.1/1**

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Respinto

All'emendamento 5.0.1, capoverso «Art. 5-bis», comma 1, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «sei mesi».

5.0.1/2

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Respinto

All'emendamento 5.0.1, capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 4.

5.0.1/3

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Respinto

All'emendamento 5.0.1, capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 5.

5.0.1/4

TESTOR, CALIENDO

Respinto

All'emendamento 5.0.1, capoverso «Art. 5-bis», al comma 5, lettera a), capoverso «Art. 18», al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «Art. 18-bis», al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.0.1/5

TESTOR, CALIENDO

Respinto

All'emendamento 5.0.1, capoverso «Art. 5-bis», al comma 5, lettera a), capoverso «Art. 18», al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «Art. 18-bis», al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.0.1/6

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Respinto

All'emendamento 5.0.1, capoverso «Art. 5-bis», comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso «Art. 18», comma 1, aggiungere in fine le seguenti lettere:

«s-bis) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;

s-ter) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la corte di appello

disponga che tale pena o misura di sicurezza si eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.»;

b) *alla lettera b), capoverso «Art. 18-bis», comma 1, alinea, dopo le parole: «corte di appello», inserire le seguenti: «verificando la sussistenza dell'eventuale motivo di rifiuto in coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 31 della decisione quadro 2002/584/GAI»;*

c) *alla lettera b), capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sopprimere le lettere a) e c).*

5.0.1

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Delega al Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri e disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per il più compiuto adeguamento della normativa nazionale alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna, apportando le opportune modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) armonizzare le disposizioni della legge 22 aprile 2005, n. 69 alla decisione quadro 2002/584/GAI, sia in relazione alla procedura di consegna

e agli obblighi di informazione che alla disciplina dei motivi di rifiuto, prevedendo, in particolare, quali motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo quelli indicati dall'articolo 4 della decisione quadro 2002/584/GAI, al fine di assicurare il principio del mutuo riconoscimento e la salvaguardia dei principi fondamentali dell'ordinamento, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 della decisione quadro e dal considerando (12), tenuto conto del principio di presunzione del rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, e di quanto stabilito dal Titolo primo-bis del codice di procedura penale;

b) risolvere i contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione dell'articolo 31 della decisione quadro 2002/584/GAI, prevedendo che si possono continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell'adozione della decisione quadro se contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato.

4. In sede di esercizio della delega in conformità ai criteri di cui al comma 3, lettera a), possono essere apportate anche le opportune modifiche alle disposizioni di cui agli articoli 18 e 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, oggetto di novella ai sensi del comma 5.

5. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 18 è sostituito dal seguente: "Art.18. (*Motivi di rifiuto obbligatorio della consegna*). -1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:

a) se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo è stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalità, della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

b) se il diritto è stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente disporne;

c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;

d) se il fatto è manifestazione della libertà di associazione, della libertà di stampa o di altri mezzi di comunicazione;

e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;

f) se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione in-

ternazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1;

g) se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;

h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;

i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni, o quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere;

l) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;

m) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;

n) se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo è stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;

o) se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;

p) se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità;

q) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione;

r) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunità che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;

s) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.";

b) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente articolo: "Art.18-bis. (*Motivi di rifiuto facoltativo della consegna*). - 1. La corte di appello può rifiutare la consegna:

a) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;

b) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;

c) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.";

6. Dall'esercizio della delega non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dalle presenti disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Art. 6

6.1 (testo 2)

BOTTICI, ANGRISANI, DI MICCO, GAUDIANO, GIANNUZZI, LOREFICE, RICCIARDI

Accolto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Principi e criteri direttivi per la compiuta attuazione della direttiva (UE) 2017/828, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti)

1. Nell'esercizio della delega per la compiuta attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, recepita con il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le integrazioni alla disciplina del sistema di governo societario per i profili attinenti alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneità degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale, al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, alle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonché alle raccomandazioni, alle linee guida e alle altre disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza europee in materia;

b) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 5), della direttiva (UE) 2017/828, nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità nazionali competenti a irrogarle. Le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 2.500 euro e non devono essere superiori nel massimo a 10 milioni di euro.

2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, del

lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6.2

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «del 17 maggio 2017» inserire le seguenti: «da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

6.3

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPTAEU

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia».

Art. 8

8.1

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPATHEU

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie, in conformità con la direttiva CE n. 112 del 2006 e con le indicazioni della sentenza 10 novembre 2016, C-432/15 della Corte EDU, al fine di non intendere i differenziali corrisposti per regolare i contratti derivati di cui al comma 2-ter dell'articolo 1 del citato decreto legislativo quali corrispettivi di operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, anche se tali contratti non sono negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione, ed al fine di considerare i premi, le commissioni e le altre somme dovuti per la conclusione dei predetti contratti, corrispettivi di prestazioni di servizi esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempreché tali contratti, avendo come sottostante un bene mobile materiale, non siano regolati mediante la sua consegna fisica;».

8.2

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPATHEU

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*3-bis*. I differenziali corrisposti per regolare i contratti derivati di cui al comma 2-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 non sono da intendersi quali corrispettivi di operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, anche se tali contratti non sono negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione. I premi, le commissioni e le altre somme dovuti per la conclusione dei predetti contratti sono da intendere corrispettivi

di prestazioni di servizi esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempreché tali contratti, avendo come sottostante un bene mobile materiale, non siano regolati mediante la sua consegna fisica».

Art. 10

10.1

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPTAEU

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 agosto 1997 n. 281», *con le parole:* «previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 agosto 1997 n. 281» .

Art. 11

11.1

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPTHEU

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 8 agosto 1997 n. 281», *con le parole:* «previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 8 agosto 1997 n. 281».

11.2

PUCCIARELLI, Simone BOSSI, CASOLATI

Ritirato

Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) rivedere le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in conformità alle norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625, prevedendo le misure, anche organizzative e di coordinamento nello svolgimento delle attività di controllo, necessarie ad assicurare la copertura dei costi dei controlli ufficiali senza incrementare le tariffe a carico delle imprese, anche per quanto riguarda la determinazione delle tariffe relative ai controlli in materia di prodotti fitosanitari imposte dal regolamento (UE) 2017/625;».

11.3

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Respinto

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera e) sostituire la parola:* «un incremento», *con la parola:* «un adeguamento»;

b) *alla lettera g), sopprimere la parola* «amministrative».

11.4/1

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Respinto

All'emendamento 11.4, sopprimere la lettera a).

11.4/2

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

11.4/3

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «e le aziende sanitarie locali».

11.4/4

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «nell'ambito di rispettiva competenza».

11.4/5

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole da: «deputate a organizzare o» fino alla fine del comma.

11.4/6

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «a organizzare o».

11.4/7

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «ufficiali».

11.4/8

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «o effettuare».

11.4/9

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «lettera a), anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati».

11.4/10

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera a), dopo le parole: «lettera a)» sopprimere le parole: «anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati».

11.4/11

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «lettera c), anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati».

11.4/12

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati».

11.4/13

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «lettere d), e), f) e h)».

11.4/14

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11,4, lettera a), sopprimere la parola: «d)».

11.4/15

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11,4, lettera a), sopprimere la parola: «e)».

11.4/16

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11,4, lettera a), sopprimere la parola: «f)».

11.4/17

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11,4, lettera a), sopprimere le parole: «e h)».

11.4/18

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11,4, lettera a), sopprimere le parole: «d), e)».

11.4/19

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «e), f)».

11.4/20

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «f) e h)».

11.4/21

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere la parola: «d)» e la parola: «f)».

11.4/22

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole da: «garantendo un coordinamento», fino alla fine del comma.

11.4/23

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Respinto

All'emendamento 11.4, sopprimere la lettera b).

11.4/24

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera b), sopprimere la parola: «unico».

11.4/25

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera b), sostituire le parole: «da 103» con le seguenti: «da 104».

11.4/26

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera b), sostituire le parole: «nel rispetto dei profili di competenza istituzionale di cui alla lettera b) del presente comma».

11.4/27

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Respinto

All'emendamento 11.4, sopprimere la lettera c).

11.4/28

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera c), sopprimere la lettera c-bis).

11.4/29

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», sopprimere le parole: «lettere a), c), d), e), f) e h)».

11.4/30

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», sostituire le parole: «quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1» con le seguenti: «quale ulteriore autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2» e sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali».

11.4/31

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1» con le seguenti: «quale ulteriore autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2»;*

b) *sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»;*

c) *sopprimere le parole da: «, nonché nei settori» fino alla fine della lettera.*

11.4/32

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1» *con le seguenti:* «quale ulteriore autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2»;

b) *sopprimere le parole:* «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»;

c) *sopprimere le parole da:* «, nonché nei settori» *fino alla fine del capoverso.*

11.4/33

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1» *con le seguenti:* «quale ulteriore autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2»;

b) *sopprimere le parole:* «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»;

c) *sopprimere le parole da:* «, nonché nei settori» *fino alle seguenti:* «del regolamento 1306/2013».

11.4/34

GINETTI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1» *con le seguenti:* «quale ulteriore autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2»;

b) *sopprimere le parole:* «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»;

c) *sopprimere le parole da:* «, e alle pratiche» *fino alla fine della lettera.*

11.4/35

GINETTI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1» *con le seguenti:* «quale ulteriore autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2»;

b) *sopprimere le parole:* «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»;

c) *sopprimere le parole da:* «, e alle pratiche» *fino alla fine del capoverso.*

11.4/36

DURNWALDER

Respinto

All'emendamento 11.4, alla lettera c-bis), sostituire le parole: «quale autorità competente», *con le seguenti:* «le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, nell'ambito di rispettiva competenza, quali autorità competenti».

11.4/37

GINETTI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»;

b) *sopprimere le parole da:* «, nonché nei settori» *fino alla fine della lettera.*

11.4/38

GINETTI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»;

b) *sopprimere le parole da:* «, nonché nei settori» *fino alla fine del capoverso.*

11.4/39

GINETTI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»;

b) *sopprimere le parole da: «, nonché nei settori» fino alle seguenti: «dei regolamento 1306/2013 e».*

11.4/40

GINETTI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»;*

b) *sopprimere le parole da: «, e alle pratiche» fino alla fine del capoverso.*

11.4/41

GINETTI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»;*

b) *sopprimere le parole da: «, e alle pratiche» fino alla fine della lettera.*

11.4/42

GINETTI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis» sopprimere ovunque ricorra la parola: «ufficiali».

11.4/43

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», sopprimere le parole da: «, nonché nei settori» fino alla fine del comma.

11.4/44

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», sopprimere le parole da: «, nonché nei settori» fino alle seguenti: «del regolamento 1306/2013 e».

11.4/45

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», sopprimere le parole da: «, e alle pratiche» fino alla fine della lettera.

11.4/46

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», sopprimere le parole da: «, e alle pratiche» fino alla fine del capoverso.

11.4/47

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera c), sopprimere la lettera c-ter).

11.4/48

GINETTI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-ter», sopprimere le seguenti parole: «quale organo di collegamento».

11.4/49

GINETTI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-ter», sopprimere le seguenti parole: «per lo scambio di comunicazioni».

11.4/50

GINETTI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-ter», sopprimere le parole da: «nei settori di competenza» fino alla fine del capoverso.

11.4/51

GINETTI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-ter», sopprimere le parole da: «come individuati» fino alla fine del capoverso.

11.4/52

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Ritirato

All'emendamenti 11.4, sopprimere la lettera d).

11.4/53

GINETTI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera d), sopprimere ovunque ricorra la parola: «ufficiali».

11.4/54

GINETTI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «previsti dall'articolo 7».

11.4/55

GINETTI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera d), sostituire le parole: «attribuire alle» con le seguenti: «dotare le».

11.4/56

GINETTI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «organizzare ed».

11.4/57

GINETTI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «ed effettuare».

11.4/58

GINETTI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera d), sostituire le parole: «migliorare il» con le seguenti: «rendere più efficiente il»;

11.4/100

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», sostituire le parole: «lettere b), g), i) e j) dello stesso regolamento», con le seguenti: «lettere g), i) e j) dell'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento».

11.4

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera b) con la seguente: «b) Fermo restando che il Ministero della salute è designato quale Autorità unica di coordinamento e di contatto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) 2017/625, individuare il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito di rispettiva competenza, quali Autorità competenti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati, lettera c), anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati, lettere d), e), f) e h), del medesimo regolamento, garantendo un coordinamento efficiente ed efficace delle menzionate Autorità competenti;»;*

b) *sostituire la lettera c) con la seguente: «c) individuare il Ministero della salute quale organismo unico di coordinamento ai sensi dell'articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625 e quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del medesimo regolamento, nel rispetto dei profili di competenza istituzionale di cui alla lettera b) del presente comma;»;*

c) *dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

«c-bis) ferma restando la competenza del Ministero della salute quale Autorità unica di coordinamento e di contatto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, nei settori indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d), e), f) e h) del predetto regolamento, individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, deputata a organizzare o effettuare i controlli

ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi ma che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali, lettere b), g), i) e j) dello stesso regolamento, nonché nei settori di cui ai medesimo articolo 1, paragrafo 4, lettera a), per gli aspetti relativi ai controlli effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e alle pratiche fraudolente o ingannevoli relative alle norme di commercializzazione di cui agli articoli da 73 a 91 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

c-ter) individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del regolamento (UE) 2017/625, nei settori di competenza come individuati alla lettera *c-bis)* del presente comma;»;

d) sostituire la lettera e) con la seguente: «*e)* rivedere le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in coerenza con le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali ivi previsti all'articolo 7 e in conformità alle norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625, al fine di attribuire alle autorità competenti di cui alla lettera *b)* le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali, nonché le altre attività ufficiali, al fine di migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia».

Art. 12

12.1

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPTHEU

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», con le parole: «acquisito il parere della Conferenza Unificata».

12.2

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI, PITTELLA

Respinto

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «, secondo principi di semplificazione amministrativa e di proporzionalità, tali da non generare aggravii di costi a carico delle imprese, ovvero duplicazioni nelle attività di controlli da parte dei soggetti competenti».

12.3

MORONESE, DI MICCO, ANGRISANI, GAUDIANO, GIANNUZZI, LOREFICE,
RICCIARDI

Accolto

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «abrogazione del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30», con le seguenti: «abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili e coordinamento delle residue del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30».

12.4

MORONESE, DI MICCO, ANGRISANI, GAUDIANO, GIANNUZZI, LOREFICE, RICCIARDI

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) definizione di misure per l'incentivazione dello sviluppo e della diffusione delle energie rinnovabili a basse emissioni di carbonio nonché per l'innovazione industriale e tecnologica in tale settore».

12.5/1

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Respinto

All'emendamento 12.5, sopprimere la lettera a).

12.5/2

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Respinto

All'emendamento 12.5, sopprimere la lettera b).

12.5

IL RELATORE

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, il Governo è tenuto ad acquisire il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché a dare attuazione anche agli atti di cui al comma 1 e a seguire, oltre

ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i principi e criteri direttivi specifici di cui al comma 3.»;

b) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Con i medesimi decreti legislativi di cui al comma 01, il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure e i termini di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, anche le disposizioni necessarie per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, nonché per l'attuazione della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015. ».

Art. 13

13.1

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI, PITTELLA

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, introducendo almeno la responsabilità finanziaria e una sanzione per mancato raggiungimento degli obiettivi in capo ai produttori di veicoli o di loro componenti;».

13.2

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI, PITTELLA

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «, prevedendo l'obbligo in capo ai produttori di veicoli di coprire tutti i costi di gestione dei veicoli fuori uso e una adeguata sanzione a loro carico in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di reimpiego/riciclaggio e reimpiego/recupero;».

13.3

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI, PITTELLA

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere infine il seguente periodo: «anche attraverso etichettatura o utilizzo di schede tecniche per l'identificazione dei materiali che ne compongono le diverse parti».

13.4

GINETTI, FERRAZZI, PITTELLA, FEDELI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: «introducendo obiettivi minimi di riutilizzo».

13.5

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI, PITTELLA

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «ed individuare misure per la gestione adeguata, in linea con la gerarchia dei rifiuti, di quelli non ulteriormente riciclabili provenienti dal trattamento;».

13.6

NUGNES, GALLONE, TESTOR, CESARO, MASINI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) individuare adeguate misure per garantire che la frantumazione avvenga in impianti di trattamento dotati delle migliori tecniche disponibili.».

13.7

MORONESE, NUGNES, DI MICCO, ANGRISANI, GAUDIANO, GIANNUZZI, LOREFICE, RICCIARDI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 4) aggiungere il seguente:

«4-bis) definire meccanismi di controllo della filiera del riciclo, a partire dalla presentazione, da parte dell'impianto di trattamento, della richie-

sta di autorizzazione all'esercizio delle attività, con relativa perizia asseverata rilasciata da tecnico abilitato, che garantisca la presenza dei requisiti minimi di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo del 24 giugno 2003 n. 209;».

13.8 (testo 2)

LOREFICE, L'ABBATE, LA MURA, GIANNUZZI, DI MICCO, ANGRISANI, GAUDIANO, RICCIARDI

Ritirato

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), sostituire la parola: «riformare» con la seguente: «rendere più efficace ed efficiente»;*

b) *alla lettera b), sostituire il punto 1) con il seguente: «1) definire obiettivi di gestione e rendicontazione dei rifiuti di pile e accumulatori per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851 e per tutti gli operatori coinvolti come previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851»;*

c) *alla lettera c), sostituire la parola: «riformare» con la seguente: «rendere più efficace ed efficiente»;*

d) *alla lettera c), sostituire il punto 1) con il seguente: «1) definire obiettivi di gestione e rendicontazione dei RAEE per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851 e per tutti gli operatori coinvolti come previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851».*

13.9

PITTELLA, FERRAZZI, FEDELI, GINETTI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera b), alinea, sostituire la parola: «riformare», con le seguenti: «rendere più efficiente»;*

2) *alla lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) definire obiettivi di gestione e rendicontazione dei rifiuti di pile e accumulatori per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto*

dalla direttiva (UE) 2018/851, e per tutti gli operatori coinvolti, come previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851;».

13.10

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPTAEU

Respinto

All'articolo 13, comma 1, lettera b), sostituire la parola: «riformare» con la seguente: «rendere più efficiente».

13.11

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPTAEU

Respinto

All'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «definire obiettivi di gestione», aggiungere le seguenti: «e rendicontazione».

13.12

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPTAEU

Respinto

All'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851», aggiungere le seguenti: «e per tutti gli operatori coinvolti, come previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851».

13.13 (testo 2)

GINETTI, PITTELLA, FEDELI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Accolto

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «valutando la possibilità di realizzare un sistema unico di gestione».

13.14

PITTELLA, FERRAZZI, FEDELI, GINETTI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera c), alinea, sostituire la parola: «riformare» con le seguenti: «rendere più efficiente»;*

2) *alla lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) definire obiettivi di gestione e rendicontazione dei RAEE per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851, e per tutti gli operatori coinvolti, come previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851;».

13.15

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAPTAEU

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «riformare» con la seguente: «rendere più efficiente».

13.16

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI, PITTELLA, NUGNES

Respinto

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «gestione dei RAEE» aggiungere le seguenti: «, introducendo obiettivi minimi di riutilizzo».

13.17

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Respinto

Al comma 1, lettera c), alinea, dopo le parole: «direttiva (UE) 2018/849» inserire le seguenti: «sulla base di principi di semplificazione, intervenendo in particolare a modifica del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65;».

13.18

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAPANHEU

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «definire obiettivi di gestione» aggiungere le seguenti: «e rendicontazione».

13.19

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAPANHEU

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851» aggiungere le seguenti: «e per tutti gli operatori coinvolti, come previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851».

13.20

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI, PITTELLA

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«prevedendo, nel quadro del regime di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 8 della citata direttiva 2008/98/CE, adeguate forme di promozione ed incentivazione della raccolta dei RAEE, sia in senso quantitativo che qualitativo, nonché, in conformità a quanto previsto al comma 2 dello stesso articolo, della progettazione dei prodotti e dei loro componenti orientata alla riduzione degli impatti ambientali ed all'uso efficiente delle risorse».

13.21

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI, PITTELLA

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3), con il seguente:

«3) individuare misure per la promozione del riutilizzo e la semplificazione della preparazione per il riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti, precisando in particolare: i soggetti che effettuano la preparazione per il riutilizzo, le operazioni da eseguire, i requisiti e gli *standard*, anche tecnici e di prodotto, delle apparecchiature preparate per il riutilizzo, le relative norme da rispettare in materia di sicurezza e di tutela della salute e dell'ambiente, nonché le garanzie da fornire obbligatoriamente all'acquirente del prodotto rigenerato, prevedendo lo scambio obbligatorio di informazioni tra i produttori originari dell'apparecchiatura e gli operatori della preparazione per il riutilizzo;».

13.22

GINETTI, PITTELLA, FEDELI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: «individuare misure» inserire le seguenti: «e incentivi».

13.23

L'ABBATE, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, GAUDIANO, LOREFICE, RICCIARDI

Ritirato

Al comma 1, lettera c), punto 3), dopo le parole: «del riutilizzo» aggiungere le seguenti: «e del riciclaggio».

13.24

L'ABBATE, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, GAUDIANO, LOREFICE, RICCIARDI

Accolto

Al comma 1, lettera c), punto 3), dopo le parole: «ed elettroniche» aggiungere le seguenti: «e dei loro componenti».

13.25

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI, PITTELLA

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: «introducendo obiettivi minimi di riutilizzo perlomeno riguardo i piccoli elettrodomestici;».

13.26

BERUTTI, GALLONE, Alfredo MESSINA, PAPATHEU, TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) individuare misure per la promozione del ritiro "uno contro uno" e "uno contro zero" dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui agli articoli 11 comma 1 e 11 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014, prevedendo modalità semplificate di effettuazione di tali attività da parte dei distributori e favorendo la possibilità di effettuare il ritiro "uno contro zero" almeno in modo volontario anche da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)».

13.27 (testo 2)

LA MURA, GIANNUZZI, BRIZIARELLI, ANGRISANI, DI MICCO, GAUDIANO, LOREFICE, RICCIARDI, Simone BOSSI, CASOLATI, PUCCIARELLI, NUGNES

Accolto

Al comma 1, lettera c), dopo il punto 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) prevedere misure che favoriscano il ritiro, su base volontaria, "uno contro zero" dei piccolissimi rifiuti RAEE da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);».

13.28

L'ABBATE, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, GAUDIANO, LOREFICE, RICCIARDI

Ritirato

Al comma 1, lettera c), dopo il punto 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) individuare misure per la promozione della raccolta uno contro zero di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni di cui all'articoli 11 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, prevedendo modalità semplificate di ritiro gratuito all'interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi

anche da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);».

Art. 14.

13.29/1

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Assorbito

All'emendamento 13.29, sopprimere le seguenti parole: «, in alternativa al GSE,».

13.29 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, lettera c), dopo il punto 4), aggiungere, in fine, il seguente punto: «5) disciplinare il fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, anche prevedendo il coinvolgimento dei Sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014».

Art. 14

14.1

Simone BOSSI, PUCCIARELLI, CASOLATI

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera a), dopo le parole: «allegati tecnici» aggiungere le seguenti: «, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per gli aspetti di competenza»;*

2) *al comma 1, lettera b), dopo le parole: «direttiva (UE) 2018/850» aggiungere le seguenti: «, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per gli aspetti di competenza.».*

14.2

NUGNES, GINETTI, FEDELI, BONINO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/850, introdurre una disciplina che valorizzi i rifiuti inerti e la loro trasformazione in risorsa, rendendone l'accesso in discarica poco conveniente sotto il profilo economico attraverso un innalzamento dei parametri di costo di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

14.3

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI, PITTELLA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) armonizzare la disciplina in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la normativa stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio

1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle ioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850, nel rispetto dei limiti indicati nel regolamento (UE) 2017/997».

14.4

L'ABBATE, ANGRISANI, DI MICCO, GAUDIANO, GIANNUZZI, LOREFICE, RICCIARDI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), punto 3), dopo le parole: «del fosforo» aggiungere le seguenti: «e dell'azoto».

14.5

GINETTI, PITTELLA, FEDELI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere in fine il seguente periodo: «con un sistema di controllo e analisi, individuando le autorità competenti».

14.6

GINETTI, PITTELLA, FEDELI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 5), dopo le parole: «depurazione delle acque reflue» inserire le seguenti: «entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

14.7

L'ABBATE, ANGRISANI, DI MICCO, GAUDIANO, GIANNUZZI, LOREFICE, RICCIARDI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e chiusura delle discariche, nel rispetto del principio di prossimità, favorendo l'evoluzione verso requisiti tecnici di tipo prestazionale, con particolare riferimento alla adeguatezza dimensionale della discarica rispetto al volume stimato di rifiuto locale indifferenziato da conferire.».

14.8

MORONESE, DI MICCO, ANGRISANI, GAUDIANO, GIANNUZZI, LOREFICE, RICCIARDI

Accolto

Al comma 1), dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis). Definire le modalità, i criteri generali e gli obiettivi progressivi, anche in coordinamento con le Regioni, per il raggiungimento dei *target* fissati dalla Direttiva (UE) 2018/850 in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica».

14.9

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAPTAEU

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa acquisizione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per

gli Affari europei, delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e della Salute».

Art. 15

15.1

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire l'alea con il seguente: «garantendo che sia assicurata perlomeno la responsabilità di natura finanziaria a carico dei produttori interessati, riformare la disciplina sulla responsabilità estesa del produttore, in attuazione degli articoli 8 e 8-bis della direttiva 2008/98/UE, come modificati e integrati dalla direttiva 2018/851 /UE, anche in riferimento e tenendo conto delle discipline specifiche riferite ai settori dei rifiuti imballaggi, dei veicoli fuori uso, dei RAAE, delle batterie e pile esauste, nonché dei settori dei rifiuti degli pneumatici, del polietilene, degli oli minerali e degli oli e grassi vegetali ed animali, non, ché introducendo tale regime di responsabilità anche nei confronti dell'industria tessile, dell'industria dell'arredamento e nel settore edile, nel rispetto delle seguenti indicazioni:».

15.2

PUCCIARELLI, Simone BOSSI, CASOLATI

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), dopo la parola: «riformare», inserire le seguenti: «, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per gli aspetti di competenza,»;*

2) *alla lettera c), dopo la parola: «riformare», inserire le seguenti: «, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per gli aspetti di competenza,»;*

3) *alla lettera d), dopo le parole: «direttiva (UE) 2018/851», inserire le seguenti: «anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per gli aspetti di competenza»;*

4) *alla lettera m), punto 5.2), dopo le parole: «raccolta differenziata dei rifiuti», inserire le seguenti: «, tenuto conto delle funzioni già assegnate all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente».*

15.3

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: «al riordino fino alla fine della lettera, con le seguenti: a tale riforma tenendo conto che la finalità prioritaria di tale regime è quella di assicurare il raggiungimento degli obiettivi ambientali di gestione dei rifiuti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea o italiano;».

15.4

L'ABBATE, ANGRISANI, DI MICCO, GAUDIANO, GIANNUZZI, LOREFICE, RICCIARDI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), punto 1), dopo le parole: «degli obiettivi ambientali,» aggiungere le seguenti: «della tutela della salute pubblica,».

15.5

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) determinare i costi di gestione del fine vita del prodotto, come individuati dall'articolo 8-bis, comma 4 della direttiva 2008/98/CE, in modo da rispecchiare il costo reale per l'ambiente della produzione e della gestione del rifiuto, al fine di assicurare la sostenibilità economica delle attività di gestione del rifiuto, anche per quanto riguarda la gestione delle frazioni residuali non avviabili al riciclo;».

15.6

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: «, sulla base della capacità di garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali imposti e il rispetto dei criteri generali indicati dall'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/UE, come modificata e integrata dalla direttiva 2018/851/UE».

15.7

GINETTI, PITTELLA, FEDELI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NUGNES

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) prevedere un sistema di incentivi al produttore che riesca ad evidenziare mediante etichettatura la riutilizzabilità del bene, modulandolo in base al livello di riutilizzo garantito;».

15.8

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI, NUGNES

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 4), premettere le parole: «in caso di costituzione di sistemi collettivi», e sostituire le parole da: «ambientale» fino a: «in relazione alla» con le seguenti: «, individuando i criteri e principi di indirizzo per la sua modulazione, tenendo conto della durabilità, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità, nonché della presenza di sostanze pericolose dei prodotti immessi nel mercato, ferma restando la necessità di assicurare la».

15.9

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 4) dopo le parole: «costi di gestione» inserire le seguenti: «, destinando altresì una quota del contributo stesso al finanziamento delle spese di ricerca e sviluppo tecnologico per il riciclaggio e l'economia circolare,».

15.10

L'ABBATE, ANGRISANI, DI MICCO, GAUDIANO, GIANNUZZI, LOREFICE, RICCIARDI, NUGNES, Simone BOSSI, CASOLATI, PUCCIARELLI, BRIZIARELLI

Accolto

Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 6) con il seguente:

«6) prevedere, nell'ambito della responsabilità estesa, l'obbligo di sviluppare attività di comunicazione e di informazione univoche, chiare e immediate ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di raccolta differenziata, di riutilizzo e di recupero dei rifiuti;».

15.11

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 7), aggiungere in fine le seguenti parole: « tramite l'istituzione di un apposito organismo indipendente».

15.12

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:

«7-bis) assicurare, ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 6, della direttiva 2008/98, il dialogo regolare tra i pertinenti soggetti coinvolti nell'attua-

zione dei regimi di responsabilità estesa del produttore, e in particolare tra i rappresentanti dei produttori e distributori di beni, gestori pubblici e privati di rifiuti tra cui riciclatori, Regioni ed enti locali, reti di riparazione e riutilizzo e operatori della preparazione per il riutilizzo, attraverso l'istituzione di una apposita "cabina di regia" nazionale per ciascuna delle filiere in cui è operativa la responsabilità estesa del produttore, composta dalle rappresentanze paritetiche dei citati soggetti e a cui siano affidate funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dei relativi sistemi basati sulla responsabilità estesa del produttore, in particolare per quanto attiene la determinazione dei contributi ambientali, l'utilizzo delle relative risorse e la rispondenza e l'affidabilità dei dati e delle informazioni comunicate dai sistemi medesimi al pubblico ed alle istituzioni».

15.13

MORONESE, DI MICCO, ANGRISANI, GAUDIANO, GIANNUZZI, LOREFICE, RICCIARDI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 7) aggiungere il seguente:

«7-bis) disciplinare i consorzi di filiera in applicazione delle regole di trasparenza e anti corruzione, prevedendo altresì appositi meccanismi di controllo, da parte delle autorità autorizzanti, sui conferimenti e sugli accessi agli impianti di stoccaggio e di recupero;».

15.14

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 8) inserire il seguente:

«8-bis) esplicitare che i sistemi di responsabilità estesa debbano garantire un'adeguata disponibilità di sistemi di raccolta, che la copertura geografica di prodotti e di materiali sia assicurata sull'intero territorio nazionale, che sia espressamente vietato che la raccolta dei rifiuti possa essere limitata ad aree in cui la raccolta e la gestione dei rifiuti risultano più proficue e che, per le medesime categorie di prodotti, la raccolta e la gestione possa essere

limitata a quelli fabbricati con materiali che risultano economicamente più convenienti;».

15.15

MORONESE, DI MICCO, ANGRISANI, GAUDIANO, GIANNUZZI, LOREFICE, RICCIARDI, NUGNES

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 8) aggiungere il seguente:

«8-bis) prevedere che i rifiuti urbani raccolti in modo differenziato e quindi separatamente, idonei al riutilizzo e il riciclaggio, non siano destinati all'incenerimento;».

15.16

DURNWALDER, STEGER, LANIECE, TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «ed estendere».

15.17

L'ABBATE, ANGRISANI, DI MICCO, GAUDIANO, GIANNUZZI, LOREFICE, RICCIARDI, NUGNES, Simone BOSSI, CASOLATI, PUCCIARELLI, BRIZIARELLI

Accolto

Al comma 1, lettera b), punto 3), sostituire le parole: «di analisi economiche», con le seguenti: «di analisi di sostenibilità ambientale e economica».

15.18

L'ABBATE, ANGRISANI, DI MICCO, GAUDIANO, GIANNUZZI, LOREFICE, RICCIARDI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), punto 6), dopo le parole: «dell'attività svolta», aggiungere le seguenti: «e della sua estensione territoriale».

15.19

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 7), aggiungere i seguenti:

«8) prevedere che il sistema non comporti oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni e ad attività funzionali al controllo ed al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione;

9) assicurare l'interoperabilità con i software gestionali aziendali ed escludere l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici; nonché assicurare il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute, anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

10) prevedere che il sistema definisca:

10.1) le informazioni necessarie e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;

10.2) le categorie di imprese alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;

10.3) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno novanta giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per

l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;

10.4) la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui al numero 9.3);

10.5) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;

10.6) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189,190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;

10.7) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo nazionale gestori ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

10.8) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche;

11) valutare l'opportunità di abrogare le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;».

15.20

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) prevedere la definizione di un modello di calcolo che permetta di contabilizzare esattamente e separatamente le quantità riciclate di rifiuti urbani, dei rifiuti di imballaggio, di RAEE o di altra categoria di rifiuti derivanti da prodotti sottoposti al regime di responsabilità estesa del produttore;».

15.21

STEGER, UNTERBERGER, BRESSA, LANIECE, DURNWALDER

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c), sostituire le parole:* «e modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale» *con le seguenti:* «ed emanare linee guida e principi che definiscano criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, demandando alle regioni la definizione di criteri qualitativi e quantitativi;».

b) *alla lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:* «2) rendere ammissibile, in applicazione del principio "chi inquina paga", l'applicazione di sistemi di misurazione puntuale e preventiva, demandando alle regioni la definizione di criteri di applicazione uniformi per i comuni del proprio territorio;»;

c) *alla lettera m), sostituire il numero 5.4) con il seguente:* «5.4) istituire una funzione di indirizzo della pianificazione regionale della gestione dei rifiuti con l'individuazione di obiettivi, flussi e criteri, nonché di casi in cui promuovere la realizzazione di gestioni interregionali in base a specifici criteri, tra i quali devono essere considerate la conformazione del territorio e le caratteristiche sociourbanistiche e viarie, anche al fine di ridurre quanto più possibile la movimentazione di rifiuti e di sfruttare adeguatamente le potenzialità degli impianti esistenti;».

15.22

STEGER, UNTERBERGER, BRESSA, LANIECE, DURNWALDER

Respinto

Al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «e modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale», *con le seguenti:* «ed emanare linee guida e principi che definiscano criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, demandando alle regioni la definizione di criteri qualitativi e quantitativi».

15.23

GINETTI, PITTELLA, FEDELI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente: «individuare uno o più sistemi obbligatori di misurazione puntuale e presuntiva dei rifiuti prodotti che consentano la definizione di una tariffa correlata al principio "chi inquina paga" rispettando la gerarchia di rifiuti».

15.24

STEGER, UNTERBERGER, BRESSA, LANIECE, DURNWALDER

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) rendere ammissibile, in applicazione del principio "chi inquina paga", l'applicazione di sistemi di misurazione puntuale e preventiva, demandando alle regioni la definizione di criteri di applicazione uniformi per i comuni del proprio territorio;».

15.25

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 3), aggiungere, infine, le parole: «incrementandolo di almeno il 50 per cento, estendendolo anche all'esercizio di impianti di incenerimento con o senza recupero energetico, in questo caso tenendo conto solo della quota di carbonio derivante da fonti fossili, e prevedendo che gli introiti siano destinati a sostenere le politiche di prevenzione, il mercato del riutilizzo e del riciclaggio e la raccolta differenziata di qualità».

15.26

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

«4) allineare l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto della riparazione dei beni a quella applicata alla gestione dei rifiuti;

5) rimodulare l'imposta sul valore aggiunto sulla base di criteri ambientali di circolarità;

6) adottare specifiche misure, affinché entro il 2020 sia definito un programma di progressiva eliminazione dei sussidi in contrasto con la gerarchia dei rifiuti, che indicando gli ambiti di intervento e i termini di cessazione di tali sussidi, al fine di destinare i fondi così risparmiati al sostegno delle politiche di prevenzione, riutilizzo e riciclo;».

15.27

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) rafforzare le politiche di prevenzione secondo i seguenti criteri e principi:

1) introdurre disposizioni affinché il programma nazionale di prevenzione risulti vincolante nei confronti delle regioni e degli enti locali; stabilisca obiettivi e indicatori per ogni tematica indicata dall'articolo 1 della direttiva 2018/851/UE; disponga di idonee risorse per il raggiungimento degli obiettivi che lo stesso deve stabilire e preveda, laddove possibile, l'attivazione di misure sanzionatorie o l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché di incentivi finalizzati al loro raggiungimento;

2) prevedere apposite misure e individuare specifici fondi per stimolare la simbiosi industriale, lo sviluppo dei sottoprodotti e la ricerca e sperimentazione nel settore dell'ecoprogettazione;

3) adottare disposizioni che vincolino i produttori ad allungare la durata minima della garanzia dei prodotti immessi nel mercato;».

15.28 (testo 2)

CASOLATI, PAPAEVANGELIU, PUCCIARELLI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BORGHESI, CAMPARI, GALLONE, TESTOR, PAROLI, BERUTTI, RICCIARDI, GAUDIANO, LOREFICE, TRENTACOSTE, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, MASINI, CESARO, FAZZOLARI

Accolto

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) disporre che le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della disciplina di cui alla presente lettera siano fatte salve e possano essere rinnovate, eventualmente anche al fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili (BAT), unitamente alle autorizzazioni per le quali sia stata presentata l'istanza di rinnovo alla stessa data, nelle more dell'adozione dei decreti e nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851;

2) istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.»

15.29

L'ABBATE, ANGRISANI, DI MICCO, GAUDIANO, GIANNUZZI, LOREFICE, RICCIARDI

Ritirato

Al comma 1, lettera e), punto 1), sostituire le parole: «di recupero e di riciclo», con le seguenti: «di riciclo, recupero, riparazione e preparazione per il riutilizzo».

15.30 (testo 2)

GALLONE, BERUTTI, PAPANHEU, Alfredo MESSINA, TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:

«e) riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) chiarire, tra l'altro, nell'ambito delle operazioni di recupero e di riciclo, quando tali processi comportano una cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851.

2) definire criteri generali al fine di armonizzare nel territorio nazionale la cessazione della qualifica di rifiuto, caso per caso, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come sostituito dalla direttiva (UE) 2018/851;

3) ridisciplinare le operazioni di recupero relative alle tipologie di rifiuto regolate dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, in modo da garantire maggiore uniformità di applicazione nell'ambito di differenti procedimenti autorizzatori;

4) semplificare le procedure di adozione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto a livello nazionale;

5) definire i criteri per l'applicazione uniforme a livello europeo dei processi finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, prevedendo che gli stessi includano:

5.1) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

5.2) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;

5.3) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

5.4) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

5.5) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità;

6) nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui ai punti precedenti, prevedere che:

6.1) restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le autorizzazioni rilasciate saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame secondo i criteri dei commi sopra indicati e salvo la verifica dell'assenza di violazioni non risolte;

6.2) le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali;

7) prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente del Registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate a fini del rispetto del principio di trasparenza e pubblicità;

e-bis) prevedere l'introduzione o il rafforzamento di strumenti economici e di altre misure per sostenere ed incentivare la transazione verso l'economia circolare e l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, quali quelli elencati negli allegati IV e IV-*bis* della direttiva sui rifiuti n.2008/98/Ce, come emendata dalla direttiva 2018/851/CE, e in particolare sotto forma di:

1) misure, incentivi ed agevolazioni per favorire la diffusione di prodotti rigenerati e manufatti che impiegano materiali post-consumo riciclati;

2) politiche di sostegno agli acquisti verdi pubblici e privati (*green procurement* e *green purchasing*);

3) eliminazione graduale delle sovvenzioni ambientalmente dannose o in contrasto con la gerarchia dei rifiuti;

4) introduzione di misure fiscali, quali l'IVA agevolata, per favorire l'acquisto di prodotti realizzati in materiali riciclati;

5) sostegno alla ricerca per la progettazione sostenibile e l'eco innovazione a scopo di prevenzione e riciclo, anche tramite il ricorso ai fondi europei, soprattutto in favore delle piccole e medie imprese;

6) modulazione degli eco contributi in relazione alla riciclabilità, riutilizzabilità, durabilità e riparabilità dei prodotti, nonché al contenuto di materiale riciclato in essi contenuto;

7) tassazione dello smaltimento in discarica e tramite incenerimento, differenziando a seconda della tipologia del rifiuto e delle possibili alternative disponibili;

8) misure di *super* ed *iper* ammortamento per gli investimenti sugli impianti, sia per gli ammodernamenti che per i nuovi impianti, finalizzate a sostenere la transazione verso l'economia circolare;

9) bandi per il finanziamento di nuove tecnologie al servizio dell'economia circolare, con particolare attenzione alla prevenzione e riduzione degli impatti negativi derivanti dalla gestione di alcune categorie dei rifiuti;

10) istituzione di piattaforme di dialogo tra i soggetti della filiera al fine di agevolare lo scambio di informazioni, la diffusione di buone pratiche e la corretta informazione di utilizzatori, stazioni appaltanti e consumatori;

11) certificazioni ambientali di prodotto come strumento di misurazione delle caratteristiche di sostenibilità e circolarità;

«*e-ter*) riformare la disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo prevedendo l'introduzione di norme di raccordo tra la disciplina di presentazione del Piano di Utilizzo e le altre procedure amministrative ad essa contigue, disponendo che l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione dell'opera pubblica e la conseguente dichiarazione di pubblica utilità possano estendersi anche ai siti di destinazione, con possibilità per il proponente di acquisirne la proprietà, al fine di garantire l'effettivo riutilizzo delle terre e rocce come sottoprodotto;».

15.31

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) prevedere l'introduzione o il rafforzamento di strumenti economici e di altre misure per sostenere ed incentivare la transizione verso l'economia circolare e l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, quali quelli elencati negli allegati IV e IV-bis della direttiva sui rifiuti n. 2008/98/Ce, come emendata dalla direttiva 2018/851/Ce, e in particolare sotto forma di:

1) misure, incentivi ed agevolazioni per favorire la diffusione di prodotti rigenerati e manufatti che impiegano materiali post-consumo riciclati;

2) politiche di sostegno agli acquisti verdi pubblici e privati (*green procurement* e *green purchasing*);

3) eliminazione graduale delle sovvenzioni ambientalmente dannose o in contrasto con la gerarchia dei rifiuti;

3) introduzione di misure fiscali, quali VIVA agevolata, per favorire l'acquisto di prodotti realizzati in materiali riciclati;

4) sostegno alla ricerca per la progettazione sostenibile e l'eco innovazione a scopo di prevenzione e riciclo, anche tramite il ricorso ai fondi europei, soprattutto in favore delle piccole e medie imprese;

5) modulazione degli eco contributi in relazione alla riciclabilità, riutilizzabilità, durabilità e riparabilità dei prodotti, nonché al contenuto di materiale riciclato in essi contenuto;

6) tassazione dello smaltimento in discarica e tramite incenerimento, differenziando a seconda della tipologia del rifiuto e delle possibili alternative disponibili,

7) misure di *super* ed *iper* ammortamento per gli investimenti sugli impianti, sia per gli ammodernamenti che per i nuovi impianti, finalizzate a sostenere la transizione verso l'economia circolare;

8) bandi per il finanziamento di nuove tecnologie al servizio dell'economia circolare, con particolare attenzione alla prevenzione e riduzione degli impatti negativi derivanti dalla gestione di alcune categorie dei rifiuti;

9) istituzione di piattaforme di dialogo tra i soggetti della filiera al fine di agevolare lo scambio di informazioni, la diffusione di buone pratiche e la corretta informazione di utilizzatori, stazioni appaltanti e consumatori;

10) certificazioni ambientali di prodotto come strumento di misurazione delle caratteristiche di sostenibilità e circolarità».

15.32

L'ABBATE, ANGRISANI, DI MICCO, GAUDIANO, GIANNUZZI, LOREFICE, RICCIARDI

Ritirato

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «per promuovere», aggiungere le seguenti: «e liberalizzare».

15.33 (testo 2)

MORONESE, DI MICCO, ANGRISANI, GAUDIANO, GIANNUZZI, LOREFICE, RICCIARDI, NUGNES

Accolto

Al comma 1), lettera g), dopo le parole: «sistemi di gestione dei rifiuti», aggiungere le seguenti: «e l'incentivazione di pratiche di compostaggio di prossimità come quello domestico e di comunità».

15.34

L'ABBATE, ANGRISANI, DI MICCO, GAUDIANO, GIANNUZZI, LOREFICE, RICCIARDI

Ritirato

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «della direttiva (UE) 2018/852,» aggiungere le seguenti: «prevedendo l'incompatibilità tra l'attività di prevenzione e quella di gestione dei rifiuti in capo al medesimo soggetto».

15.35

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI

Respinto

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «gestione degli stessi dopo il loro trasporto a terra» inserire le seguenti: «anche al fine di ridurre a zero la dispersione delle materie plastiche allo stato di granulo durante tutta la catena produttiva e logistica, con riferimento anche alle operazioni nelle infrastrutture portuali».

15.36

PITTELLA, FERRAZZI, FEDELI, GINETTI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Respinto

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «attività non soggetta ad autorizzazione ambientale» con le seguenti: «attività soggetta ad autorizzazione ambientale semplificata».

15.37

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAPANHEU

Respinto

Al comma 1, lettera i), ultimo periodo, sopprimere la parola: «non».

15.38

LOREFICE, DI MICCO, ANGRISANI, GAUDIANO, GIANNUZZI, RICCIARDI

Ritirato

Al comma 1, lettera i), ultimo periodo, sostituire le parole: «non soggetta ad autorizzazione ambientale» con le seguenti: «soggetta ad autorizzazione ambientale semplificata».

15.39TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPATHEU**Respinto**

Al comma 1, lettera i), ultimo periodo, dopo le parole: «autorizzazione ambientale» aggiungere la seguente: «semplificata».

15.40

STEGER, UNTERBERGER, BRESSA, LANIECE, DURNWALDER

Respinto

Al comma 1, lettera m), sostituire il numero 5.4) con il seguente:

«5.4) istituire una funzione di indirizzo della pianificazione regionale della gestione dei rifiuti con l'individuazione di obiettivi, flussi e criteri, nonché di casi in cui promuovere la realizzazione di gestioni interregionali in base a specifici criteri, tra i quali devono essere considerate la conformazione del territorio e le caratteristiche sociourbanistiche e viarie, anche al fine di ridurre quanto più possibile la movimentazione di rifiuti e di sfruttare adeguatamente le potenzialità degli impianti esistenti;».

15.41

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Respinto

Al comma 1, lettera m), numero 6.1), sopprimere le seguenti parole: «che deve essere esercitata senza poteri di veto da parte degli enti territoriali minori».

15.42

NUGNES, FEDELI, BONINO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

*«n-bis) ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 2018/851, introdurre per i cantieri, qualificati come processi di produzione dove si effettuano lavori edili o di ingegneria civile ai fini dell'applicazione delle norme in materia di sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una disciplina che preveda un *audit*, precedente la fase di demolizione, al fine di creare le migliori condizioni per la caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, nonché fissare i criteri di valorizzazione dei singoli flussi di materia e, attraverso una separazione alla fonte dei diversi materiali, consentire il successivo riutilizzo e riciclo dei materiali stessi, prevedendo, altresì, una disciplina che consideri i rifiuti da costruzione e demolizione come prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge l'attività e, quindi, consenta alle imprese edili il deposito temporaneo di questi presso la propria sede.».*

15.43

MORONESE, DI MICCO, ANGRISANI, GAUDIANO, GIANNUZZI, LOREFICE, RICCIARDI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere le seguenti:

«n-bis) individuare e sviluppare strategie nazionali incisive per la transizione verso un'economia circolare, che contemplino la prevenzione dei rifiuti come misura prioritaria in accordo con la gerarchia dei rifiuti definita dalla normativa europea e che permettano di raggiungere gli obiettivi pro-

gressivi da questa fissati in termini di percentuali di riciclo e smaltimento in discarica;

n-ter) individuare, anche sulla base di quanto disposto dalle strategie di cui alla lettera precedente, il fabbisogno di impianti collegati alla gestione dei rifiuti che considerino per la loro localizzazione i fattori di pressione ambientale nelle diverse aree del territorio nazionale, includendo tra i parametri di valutazione il miglior risultato ambientale complessivo».

15.44

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPTAEU

Respinto

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I decreti legislativi di attuazione delle direttive (UE) 2018/851 e 2018/852 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per quanto riguarda il recepimento della direttiva in materia di imballaggi, di concerto con il Ministro della salute. I medesimi decreti, limitatamente alle disposizioni del comma 1, lettera l), del presente articolo, sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997».

Art. 16**16.1**

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPTAEU

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per tutte le categorie di navi» aggiungere le seguenti: «incluso anche quelle unità escluse o non considerate in funzione del materiale di costruzione e delle dimensioni».

16.2

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «penali».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).

16.3

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPTAEU

Respinto

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia».

Art. 18**18.1**

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «penali».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).

18.2

FAZZOLARI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) per quanto riguarda specificatamente le navi veloci da passeggeri, a evitare duplicazioni per quanto attiene alle procedure di controllo attualmente previste dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435».

18.0.1

FANTETTI, TESTOR, CESARO, CARBONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/802/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2016/802/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi, il Governo è

tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico:

a) apportare le opportune modifiche ed integrazioni alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e, in particolare, all'articolo 295, comma 11, sostituire le parole: "fino al completo esaurimento del combustibile a cui si riferisce e, comunque, per almeno dodici mesi successivi alla consegna" con le parole: "per almeno trenta giorni successivi alla consegna"».

Art. 19

19.1 (testo 2)

CASOLATI, Simone BOSSI, PUCCIARELLI

Accolto

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «introducendo, altresì, una chiara identificazione dei requisiti, compiti e responsabilità dei professionisti coinvolti», *aggiungere le seguenti:* «con particolare riferimento al medico, all'odontoiatra o ad altro professionista sanitario titolato a farsi carico della responsabilità clinica per le esposizioni mediche individuali in accordo con i requisiti nazionali».

19.2

GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, GAUDIANO, LOREFICE, RICCIARDI

Accolto

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «introducendo, altresì, una chiara identificazione dei requisiti, compiti e responsabilità dei professionisti coinvolti», *aggiungere le seguenti:* «con particolare riferimento al medico, all'odontoiatra o ad altro professionista sanitario titolato a farsi carico della responsabilità clinica per le esposizioni mediche individuali in accordo con i requisiti nazionali».

19.3

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) introdurre le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, anche attraverso l'emissione di un nuovo testo normativo di riassetto e semplificazione della disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ovvero di un testo unico volto al riordino e armonizzazione della normativa di settore, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili e, in particolare, del richiamato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, del decreto legislativo 26

maggio 2000, n. 187 e del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, assicurando altresì il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione.».

Art. 20**20.0.1/1**

GALLONE, TESTOR

Ritirato

All'emendamento 20.0.1, dopo il capoverso «Art. 20-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 20-ter - (Procedura di infrazione comunitaria n.2003/2077 - Commissario unico discariche)

1. Il Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, si avvale di una struttura di supporto composta da risorse umane e strumentali tratte dall'Arma dei Carabinieri, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

2. Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura sono poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5% delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.»

Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «inserire il seguente:» con le parole: «inserire i seguenti:».

20.0.1/2

PUCCIARELLI

Ritirato

All'emendamento 20.0.1, al comma 3, aggiungere in fine la seguente lettera: «b) precisare l'applicazione del criterio di ultima trasformazione sostanziale con riguardo ai prodotti alimentari, rispetto alla disciplina delle false e fallaci indicazioni di origine prevista dall'articolo 4, commi 49 e 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.»

20.0.1 (testo 3)

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione, e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, al regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico:

a) rivedere le disposizioni legislative in materia doganale, comprese quelle contenute nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, attraverso la modificazione, l'integrazione, l'abrogazione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, allo scopo di allinearne il contenuto al quadro giuridico unionale in materia doganale e di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel

rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.»

Art. 21

21.1

FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di conseguire gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, il Governo è delegato:

a prevedere la razionalizzazione, la stabilizzazione e il rafforzamento delle misure, anche di natura fiscale, destinate alla promozione di interventi di efficienza energetica negli edifici;

a garantire un sistema di controllo efficiente degli impianti di riscaldamento e raffreddamento che comprenda gli impianti più piccoli e più diffusi, al fine di verificare le emissioni in atmosfera tutelando la salute e la sicurezza dei cittadini; ad assicurare che la fornitura dei servizi nel mercato dell'efficienza energetica avvenga in un quadro concorrenziale e trasparente, tale da garantire al consumatore i benefici connessi agli interventi di efficienza energetica, in termini di minor costo e di maggiore qualità del servizio.

A tal fine, il Governo è delegato a prevedere per i diversi soggetti economici, in particolare le piccole e medie imprese, il libero accesso al mercato dei servizi di efficienza energetica, favorendone la partecipazione a condizioni paritarie rispetto agli operatori verticalmente integrati e superando le posizioni di vantaggio competitivo createsi a favore dei soggetti che operano sia nella distribuzione che nella vendita di energia».

21.2

FAZZOLARI

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo assicura, inoltre, che le norme introdotte contengano la previsione di benefici fiscali per l'installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici».

Art. 22**22.1**

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI

Respinto

Al comma 3, lettera a) dopo le parole: «alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, aggiungere le seguenti: e in coerenza con le disposizioni degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia in materia di approvvigionamento di gas naturale».

22.2

CASOLATI, PUCCIARELLI, Simone BOSSI

Ritirato

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «operatori del gas interessati», aggiungere le seguenti: «, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per gli aspetti di competenza».

22.0.1

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«ART. 22-bis

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, il Governo, oltre a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, definisce le deroghe previste all'articolo 14

e all'articolo 49 bis della direttiva modificata, nei limiti stabiliti dalla stessa direttiva, con riferimento ai gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo completati prima del 23 maggio 2019 per le sezioni dei gasdotti di trasporto situate sul territorio nazionale e nelle acque territoriali italiane.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, inserire la seguente direttiva:

«direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (Testo rilevante ai fini SEE) (termine di recepimento: 24 febbraio 2020)».

Art. 23**23.1**

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «uomo e donna,» Inserire le seguenti: «, al contrasto del lavoro minorile,».

23.0.1

GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAPATHEU, TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

"Art. 184-ter. - (*Cessazione della qualifica di rifiuto*) - 1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è destinato a essere utilizzato per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli *standard* esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione

accorta e razionale delle risorse naturali sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione. Essi includono:

a) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;

c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

3. In mancanza dei criteri stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, provvede per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso uno o più decreti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfacendo le condizioni di cui al comma 2 e i requisiti di cui al comma 2 lettere da a) a e). L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i requisiti così definiti.

4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, sub allegato 1, 12 giugno 2002 n. 161, 17 novembre 2005 n. 269 e l'articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008 n. 172 convertito con modificazioni in legge 30 dicembre 2008 n. 210. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le autorizzazioni rilasciate saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame secondo i criteri dei commi sopra indicati e salvo la verifica dell'assenza di violazioni non risolte.

5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e dei commi 3 e 4, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 2, lettere da a) a e). Sulla base delle condizioni previste al comma 2 e i criteri di cui al comma 2, lettere da a) a e), possono essere adottati, con decreto del Ministro dell'ambiente di natura non regolamentare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, indirizzi e linee guida al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea del presente comma.

6. È istituito presso il Ministero dell'ambiente il Registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle Autorizzazioni rilasciate a fini del rispetto del principio, di trasparenza e pubblicità. A tal fine le autorità competenti al momento del rilascio comunicano al Ministero i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati. Le medesime autorità comunicano entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente comma anche le autorizzazioni precedentemente rilasciate in corso di validità.».

23.0.2

GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAPTHEU, TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

"Art. 19-bis.

(Vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto anche per i siti di destinazione compresi nei Piani di Utilizzo.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta anche relativamente ai siti di destinazione individuati tra quelli su cui è stato disposto il vincolo preordinato all'esproprio di cui agli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e al precedente comma 1.

3. Al termine dei conferimenti, la proprietà del sito di destinazione è trasferita al Comune o ad altro ente territoriale dallo stesso indicato fatto salvo

in caso in cui il proponente del Piano di Utilizzo manifesti, entro 90 giorni dal termine del conferimento, la volontà di acquisire detta proprietà"».

23.0.3

FANTETTI, TESTOR, GALLONE, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, BERUTTI,
Alfredo MESSINA, PAPTHEU

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di tutela e promozione della ristorazione italiana nel Mondo - Europa)

1. Ai fini della valorizzazione delle tradizioni eno-gastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane, nonché per contrastare i fenomeni di contraffazione e sfruttamento del richiamo all'italianità (cosiddetto "*Italian Sounding*"), la Repubblica definisce e promuove la rete degli esercizi della vera ristorazione italiana all'estero.

2. Per "ristorante italiano nel Mondo - Europa" si intende l'esercizio pubblico ubicato in Europa ove, in un locale apposito, si consumano pasti completi con servizio al tavolo e dove la lista delle vivande e delle bevande è costituita da ricette e prodotti italiani, con particolare riferimento a quelli ufficialmente riconosciuti dall'Unione Europea come prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta), DOC, (denominazione di origine controllata), DOCG (denominazione di origine controllata e garantita) e IGT (indicazione geografica tipica), nonché alle produzioni STG (specialità tradizionale garantita).

3. Agli esercizi pubblici all'estero che offrono il prodotto "pizza" o il prodotto "gelato", definendoli come "italiani nel Mondo - Europa", si applicano le stesse disposizioni.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT), sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

Art. 23-ter.

(Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel Mondo- Europa)

1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT), il Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana all'estero, di seguito denominato "Comitato".

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, o da un suo delegato, e ne fanno parte, oltre ad esso, quattordici rappresentanti, con qualifica non inferiore a quella di direttore generale, indicati in base alle specifiche competenze: uno ciascuno dal Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale (MAECI), dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE), dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT), dal Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), da Agenzia ICE (Istituto nazionale per il commercio con l'estero), dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE), dalla Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE), dall'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero (ASSOCAMERESTERO), dall'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT); due dalla Conferenza unificata (Stato - Regioni) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni; tre dalle associazioni maggiormente rappresentative della ristorazione italiana all'estero.

3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) predispone e coordina i programmi in attuazione delle finalità di cui al primo paragrafo;

b) attribuisce l'attestazione distintiva di "Ristorante italiano nel Mondo - Europa", di cui alla specifica Norma tecnica approvata dal Comitato, esclusivamente ai ristoranti in possesso dei requisiti prescritti, previa verifica effettuata da personale incaricato dalla locale camera di commercio italiana all'estero o camera di commercio mista o dal consolato o altro organismo eventualmente individuato dal Comitato;

c) attribuisce l'attestazione distintiva di "Pizzeria italiana nel Mondo - Europa" e di "Gelateria italiana nel Mondo - Europa", secondo le medesime modalità di cui alla lettera precedente;

d) promuove azioni legali nei confronti della contraffazione e dell'abuso delle insegne e del titolo "italiano";

e) cura il recupero e la salvaguardia delle tradizioni enogastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione ita-

liana, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana all'estero;

f) tutela e diffonde all'estero, con l'ausilio delle migliori scuole di gastronomia italiana, le cucine regionali del nostro Paese, anche coinvolgendo le Associazioni della ristorazione italiana;

g) promuove accordi tra le categorie economiche interessate, coinvolgendo le Associazioni della produzione e trasformazione agroalimentare, per migliorare le forniture agli esercizi della ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e produzione nazionale;

h) favorisce la creazione e lo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle regioni, di istituti professionali di cucina italiana e scuole di alta formazione;

i) promuove e facilita l'attività di apprendistato di studenti ed operatori del settore, in particolare presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio;

l) elabora, propone e diffonde, con l'ausilio di professionisti e fornitori italiani, eventuali modelli di arredamento degli interni dei locali di ristorazione, idonei alla promozione e valorizzazione dell'offerta eno-gastronomica italiana;

m) promuove programmi di aggiornamento dei titolari e dei collaboratori degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo - anche al fine di garantirne una idonea conoscenza della lingua italiana - coinvolgendo le migliori scuole di formazione di cucina italiana;

n) costituisce, aggiorna e mantiene la banca dati della ristorazione italiana all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

o) cura l'organizzazione della Conferenza della ristorazione italiana nel mondo di cui all'articolo 23-*quinquies*.

Art. 23-*quater*.

(Attività di promozione dei prodotti della ristorazione italiana all'estero)

1. L'attività di promozione dei prodotti eno-gastronomici tipici della ristorazione italiana è effettuata, nei Paesi esteri, dagli uffici dell'Agenzia ICE, dall'ENIT, dalle Camere di commercio italiane all'estero, nonché da altri soggetti pubblici o privati eventualmente titolati e mira a valorizzare la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di cui Sopra.

2. Gli istituti italiani di cultura all'estero possono promuovere la conoscenza della cultura e delle tradizioni eno-gastronomiche italiane, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni presso la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di esercizio di ristorazione italiana nel mondo.

3. Gli uffici competenti delle regioni possono promuovere, anche tramite le indicazioni fornite dal Comitato, i prodotti tipici e di qualità dei loro

territori attraverso gli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di ristorazione italiana nel Mondo - Europa.

Art. 23-quinquies.

(Conferenza della ristorazione italiana nel Mondo - Europa)

1. È istituita, quali Stati generali, la "Conferenza annuale della ristorazione italiana nel Mondo - Europa", come momento di incontro, studio e valorizzazione dell'offerta del comparto eno-gastronomico italiano attraverso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel Mondo - Europa.

2. Nell'ambito di detta Conferenza, sono anche conferiti i riconoscimenti di eccellenza di "Ristorante italiano nel Mondo - Europa", di "Pizzeria italiana nel Mondo - Europa" e di "Gelateria italiana nel Mondo - Europa" ottenuti dagli esercizi in possesso dei requisiti di particolare pregio tra quelli indicati nel disciplinare del marchio "Ospitalità Italiana".

Art. 23-sexies.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 23-ter a 23-quinquies, valutati in 1.5 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agro alimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT)».